

# Messaggio

numero  
**8386**

data  
20 dicembre 2023

competenza  
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

## Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 settembre 2020 presentata da Maddalena Ermotti-Lepori e cofirmatari per “L’introduzione della possibilità dei tempi parziali anche per i magistrati e le magistrato”

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

di seguito vi sottoponiamo le nostre considerazioni in merito alla mozione in oggetto.

### I. OGGETTO DELLA MOZIONE

In data 24 settembre 2020 la deputata Maddalena Ermotti-Lepori e altri 17 co-firmatari hanno presentato una mozione chiedendo al Governo di attivarsi per proporre una modifica legislativa che introduca la possibilità del lavoro a tempo parziale anche per i magistrati e le magistrato, convinti che ciò porterebbe a una migliore organizzazione all’interno della magistratura. Essi fanno notare che in altri Cantoni (Ginevra, Berna, Zurigo) oggi è già possibile esercitare la funzione di magistrato a tempo parziale, e non solo per i giudici, ma anche per i procuratori pubblici.

### II. SITUAZIONE ATTUALE

Nel Canton Ticino i magistrati dell’ordine giudiziario sono eletti dal Gran Consiglio, ad eccezione dei giudici di pace e dei loro supplenti che sono eletti dal popolo nei circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione (art. 2 cpv. 1 della legge sull’organizzazione giudiziaria/ LOG del 10 maggio 2006; RL 177.100). I membri del Consiglio della magistratura sono designati dai magistrati in carica a *tempo pieno* e, rispettivamente, dal Gran Consiglio secondo le modalità stabilite dalla presente legge (art. 2 cpv. 2 LOG). La nozione di magistrati *a tempo pieno* riguarda in pratica tutto l’ordine giudiziario cantonale, eccetto i giudici di pace, che dispongono di uno statuto particolare, essendo nella maggior parte dei casi dei laici “prestati” alla giustizia: essi non operano a tempo pieno, vengono retribuiti in modo distinto dai magistrati a tempo pieno (v. art. 4 LOM rispetto a art. 1 LOM) e non sono eletti dal Gran Consiglio.

La norma topica riguardante i tempi di esercizio della funzione di magistrato cantonale è l’art. 19 cpv. 1 LOG. L’articolo specifica che i magistrati *a tempo pieno* sono tenuti a dedicare *tutta la loro attività alla funzione* a cui sono preposti, ed essi non possono:

- esercitare l’avvocatura e il notariato (lett. a);
- assumere cariche federali o cantonali o impieghi con onorari annui fissi (lett. b);
- esercitare una professione, un commercio o un’industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto forma di mandato, né commetterne l’esercizio a terze persone o avere partecipazione o retribuzione da terzi che li esercitano (lett. c);

- occupare il posto di direttore, gerente, amministratore e membro dell'ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono uno scopo di lucro, né svolgere per loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito (lett. d).

Eccezioni all'esercizio della funzione a tempo pieno non sono attualmente previste dalla legge, nemmeno in applicazione del cpv. 4 dell'art 19 LOG, per il quale i magistrati *a tempo pieno* possono assumere – con il consenso del Consiglio di Stato e sentito il preavviso del Consiglio della magistratura – incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonché fungere da arbitro o da perito. Il principio di consacrarsi pienamente alla loro funzione è ribadito anche in queste eventualità (v. art. 1 cpv. 2 lett. c del regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell'ordine giudiziario del 30 agosto 2000; RL 177.430).

### III. CONFRONTO INTERCANTONALE / TRIBUNALI FEDERALI

Dall'esame delle varie leggi di organizzazione giudiziaria, emerge che numerosi Cantoni hanno introdotto la possibilità di impiego a tempo parziale per i magistrati. Oltre al Canton Ginevra – citato come modello dagli autori della mozione (v. art. 28 Loi sur l'organisation judiciaire - LOJ) –, hanno legiferato in questo senso Zurigo (Art. 6 Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess – GOG), Zugo (Art. 14 Abs. 3 Gerichtsorganisationsgesetz, GOG), Vaud (Art. 19 al. 2 e 68 cpv. 1<sup>bis</sup> Loi d'organisation judiciaire – LOJV), Uri (Art. 14 Abs. 2 *a contrario* Gerichtsorganisationsgesetz – GOG), Soletta (Art. 23 Abs. 1<sup>bis</sup> Gesetz über die Gerichtsorganisation – GO), San Gallo (Art. 3<sup>bis</sup> Gerichtsgesetz), Neuchâtel (Art. 96 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise – OJN), Lucerna (Art. 29, 61 Justizgesetz – JusG), Giura (Art. 10 Loi d'organisation judiciaire), Friburgo (Art. 4 al. 2, 10 b Justizgesetz – JG), Basilea-città (Art. 37 Gerichtsorganisationsgesetz – GOG), Berna (Art. 20 Abs. 3 Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft – GSOG) e Argovia (Art. 11 Abs. 2 Gerichtsorganisationsgesetz- GOG).

Le disposizioni sul lavoro a tempo parziale dei magistrati di questi Cantoni sono variegate; alcuni prevedono delle quote minime di occupazione a tempo parziale (esempio, 50% o 80%), altri limitano questa facoltà ai soli giudici, altri invece lo estendono anche alla funzione di procuratore pubblico (esempio: ZH, BS, JU, LU, NE). In alcuni Cantoni infine, certe posizioni di rilievo come il presidente del Tribunale d'appello o il Procuratore generale sono riservate a incarichi a tempo pieno. Il quadro che ne risulta dal confronto cantonale, pur nella sua diversità, è comunque quello di un'ampia possibilità di esercitare la funzione di magistrato a tempo parziale, nei limiti dettati dalle esigenze di organizzazione interna dei singoli tribunali e/o procure pubbliche.

A livello federale l'esercizio dell'attività di giudice a tempo parziale è ammessa al Tribunale penale federale (v. art. 46 cpv. 1 della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali – LOAP, RS 173.71), al Tribunale amministrativo federale (v. art. 13 cpv. 1 della Legge sul tribunale amministrativo federale – LTAF, RS 173.32) e al Tribunale federale dei brevetti (v. art. 11 della legge sul tribunale federale dei brevetti – LTFB, RS 173.41).

#### IV. APPLICAZIONE ANALOGICA ART. 10 LORD

Il Canton Ticino, preso atto dell'evoluzione del mondo del lavoro negli ultimi decenni e la sempre maggiore esigenza di flessibilità, si è dotato da tempo di una norma che assicura la possibilità del lavoro a tempo parziale nell'Amministrazione cantonale, scuole comprese (v. Messaggio del Consiglio di Stato n. 4279 del 12 agosto 1994, in relazione alla nuova Legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti). L'art. 10 cpv. 2 LORD dispone infatti chiaramente che *“il Cantone favorisce l'impiego a tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). La nomina a orario parziale, se richiesta, deve essere concessa quando le esigenze di servizio lo permettono; alle stesse condizioni l'autorità di nomina può concedere riduzioni d'orario ai dipendenti già in servizio”*. Di conseguenza, la nomina di dipendenti cantonali può avvenire a orario completo o parziale, ritenuto che il grado di occupazione non può essere inferiore alla metà dell'orario completo (art. 10 cpv. 1 LORD). Per i gradi di occupazione inferiori l'assunzione può avvenire nella forma dell'incarico (art. 15-16 LORD). Tale soglia minima non vale invece per i docenti nominati, a cui può essere concesso di ridurre il grado di occupazione a meno della metà dell'orario completo (cpv. 5). Da notare che la norma che limitava la riduzione del tempo di lavoro per i funzionari dirigenti al 80 % (cpv.3) è stata abrogata con la modifica legislativa del 13 dicembre 2017 (BU 2018, 69). Il Regolamento dei dipendenti dello Stato del 11 luglio 2017 (RDSt, RL 173.100) precisa comunque che chi occupa un posto a tempo parziale, deve assoggettarsi alla necessità di presenza secondo le esigenze di servizio.

Nell'ambito del progetto di parziale revisione della LOG, l'allora Gruppo di lavoro denominato “Onorari dei magistrati”, nel suo rapporto del 3 aprile 2017, per quanto attiene ai tempi di lavoro ha concluso che ai magistrati va riconosciuto il diritto di organizzare il proprio tempo di lavoro liberamente, tenendo conto delle esigenze preminenti di organizzazione e di buon funzionamento dell'autorità giudiziaria a cui essi appartengono e basandosi sulla fiducia. Il gruppo ha quindi ritenuto di proporre la possibilità – sulla scorta di quanto allora previsto per gli altri dipendenti dello stato dall'art. 10 LORD – di ottenere una riduzione massima del grado di occupazione del 20%, per consentire anche ai magistrati di meglio conciliare attività professionale e impegni familiari o a svolgere attività accessorie che richiedono un particolare investimento.

#### V. POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Da tutto quanto precedentemente esposto, il Consiglio di Stato è favorevole all'introduzione della possibilità di tempi parziali anche per i magistrati e la magistrato. L'attuale soluzione della LOG risulta non allineata rispetto a quanto già in vigore e regolarmente praticato nel resto della Svizzera, ma anche, per certi versi, anacronistica e contraddittoria a livello cantonale, visto che da tempo funzionari, dipendenti e docenti dell'Amministrazione cantonale possono, nei limiti dettati dalle esigenze di servizio, lavorare a tempo parziale. La consultazione effettuata presso le Magistrature permanenti del Cantone ha raccolto un ampio consenso riguardo all'introduzione del principio del tempo parziale, con le significative eccezioni del Ministero pubblico e dell'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, che notoriamente confrontati ad un elevato carico di lavoro, temono con questa novità di perdere in efficienza e rapidità decisionale.

Stante quanto precede, previa adesione parlamentare, il Consiglio di Stato, per mezzo del Dipartimento competente, provvederà a valutare l'implementazione dell'introduzione del lavoro tempo parziale per le magistrature e i magistrati.

## **VI. CONCLUSIONE**

In conclusione, ritenuto tutto quanto sopra esposto e richiamate anche le osservazioni dei consultati, il Consiglio di Stato invita ad approvare la mozione in oggetto.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa  
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri